

1) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

1.1 Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

A tal proposito si ricorda che l’entrata in vigore del Comma 2) dell’Art. 43 delle NOIF, recentemente modificato con CU n.131/A del 27 Marzo 2017, è stata differita dal Consiglio Federale in attesa dell’emanazione delle specifiche disposizioni delle autorità competenti, fino a nuova determinazione della F.I.G.C., come meglio precisato nel CU n°23/A del 20 Luglio 2017.

In merito al citato Comma 2) dell’Art.43 delle NOIF, restano pertanto in vigore le norme previste nella versione precedente la modifica del 23 marzo 2017, come meglio specificato nelle Modalità Attuative indicate nei paragrafi che seguono.

A) Certificato d’idoneità alla pratica sportiva

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- 1) Certificato d’idoneità all’attività non agonistica
- 2) Certificato d’idoneità all’attività agonistica

L’accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovranno avvenire come indicato nelle Modalità Attuative che seguono e relative disposizioni in linea con le vigenti norme nazionali.

NUOVO

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

MODALITÀ ATTUATIVE

A1) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve obbligatoriamente acquisire la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

Le Società hanno il dovere di sospendere da allenamenti e gare i calciatori sprovvisti di Certificato di idoneità.

A2) Certificato di idoneità all'attività agonistica

Per ogni calciatore che abbia compiuto il 12° anno di età la società deve obbligatoriamente richiedere ed acquisire la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato, in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti negli ambulatori F.M.S.I., nelle Aziende U.U.S.S.L.L. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale delle strutture private abilitate al rilascio dell'idoneità sportiva.

Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

B) Idoneità Temporanea, Inidoneità Temporanea ed Inidoneità alla pratica sportiva

Le certificazioni alla pratica sportiva possono prevedere differenti limitazioni che di seguito vengono identificate nelle seguenti tre tipologie:

- 1) Idoneità Temporanea
- 2) Inidoneità Temporanea
- 3) Inidoneità

Di seguito si indicano Modalità Attuative e specifiche informazioni sulle 3 tipologie di limitazioni sopra indicate.

MODALITÀ ATTUATIVE

A seguito dell'accertamento di una delle 3 tipologie sopra indicate da parte degli Specialisti, le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca e/o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, al competente Tribunale Federale.

B1) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

B2) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

B3) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

2 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

2.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.